

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

COMUNE DI CORTIGLIONE

COMMITTENTE:

G.I.G. s.r.l.
Via Piavione n. 2
14040 Cortiglione (AT)
P.IVA 01486420050

RINNOVO A.I.A.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

***RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE
DELL'UFFICIO GEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI ASTI
CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 26/02/2013***

Asti, 29 marzo 2013

Il geologo responsabile

1. PREMESSA

In riferimento al parere espresso dall'Ufficio Geologico della Provincia di Asti in data 26/02/2013 con Prot. n. 20772 relativo agli aspetti geologico-tecnici ed idrogeologici inerenti al Rinnovo A.I.A. dell'impianto esistente presso via Piavione n. 2 nel territorio del Comune di Cortiglione (AT), vengono prodotti i seguenti elaborati e chiarimenti in merito.

2. CHIARIMENTI

Per quanto concerne le cosiddette **ARAP1** (aree di ricarica degli acquiferi profondi), in considerazione dell'**art. 12** delle N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale (**P.T.P.** in seguito), queste vengono definite:

“Le aree di cui al comma 2.1 lett. a) sono i settori di fondovalle ove, per affioramento di litotipi permeabili quali le sabbie astiane, avviene l'infiltrazione delle acque meteoriche che alimentano l'acquifero confinato principale, il quale rappresenta il serbatoio naturale di acqua sotterranea da cui dipendono le strutture acquedottistiche. L'ambito rappresenta la ridelimitazione in forma puntuale delle “Zone di ricarica delle falde”, operata ai sensi della normativa vigente.

Nel comma 4.1 è altresì indicato che *i Comuni formano ed adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

a) nelle aree di cui al comma 2.1 lett. a) si applicano, per la localizzazione di attività produttive:

a1) le norme di tutela attuative del D.L. n.152 del 1999, dalla data della loro entrata in vigore;

a2) le norme vigenti in materia sino alla data dell'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera a1);

b) nelle Zone di ricarica degli acquiferi profondi, di cui al comma 2.1. lett. a), e nei relativi ambiti di pertinenza, di cui al comma 2.1. lett. b), sono esclusi usi del suolo od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero sottostante.

Le presenti disposizioni sono integrative rispetto a quelle di cui alla lett. a1) e a2).

In considerazione delle precedenti definizioni, come già indicato nel rinnovo IPPC l'azienda in oggetto non ha nessun scarico di tipo tecnologico, trattando tutti i reflui internamente (depuratore interno aziendale) e gli unici scarichi sono di tipo civile (monitorati almeno una volta all'anno) i quali, anche in considerazione della natura impermeabile dei terreni in oggetto evidenziata dai sondaggi e caratterizzazioni granulometriche (e di permeabilità) pregresse non provocano interferenze con le falde più profonde; pertanto se ne attesta la compatibilità delle richieste in rinnovo con quanto indicato nel P.T.P. e N.T.A. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Per quanto riguarda la Fascia **PF1** e **PF2**, l'**art. 10** delle N.T.A. del **P.T.P.** al comma 2.1 le definisce come di seguito descritto:

a) FASCIA PF1: tale ambito rappresenta l'area di stretta pertinenza del corso d'acqua potenzialmente coinvolta da fenomeni a pericolosità molto elevata; lo stesso è individuato da fasce della larghezza di 25 metri su entrambe le sponde, misurate dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda. Sono compresi in tale ambito tutti i corsi d'acqua individuati dal PAI come aree con pericolosità molto elevata perimetrata oppure molto elevata o elevata non perimetrata ed i corsi d'acqua classificati come "acque pubbliche"

ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 e successive modifiche ed integrazioni.

b) FASCIA PF2: tale ambito rappresenta l'area potenzialmente coinvolta da fenomeni con pericolosità elevata e individuata da fasce immediatamente esterne all'ambito di cui alla lett.a) che hanno larghezza variabile in funzione delle dimensioni areali del bacino sotteso.

Ai punti 3.1, 3.2 nonché al 4.1 *"nelle aree di cui al comma 2.1. lett. a) valgono le disposizioni prescritte per le aree Ee dalle norme di attuazione del PAI.*

Nelle aree di cui al comma 2.1. lett. b) valgono le disposizioni prescritte per le aree Eb dalle norme di attuazione del PAI".

I Comuni nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, affinando le delimitazioni indicate dal PTP tramite accertamenti tecnici di maggior dettaglio, attraverso l'interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità e traducendo le risultanze alla scala adottata.

Per entrambe queste aree vale quindi quanto prescritto nelle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente adeguato al PAI, le quali definiscono e normano le aree **Ea** e **Eb**.

La Variante Generale del P.R.G.C., in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 06/12/1977 n. 56 s.m.i. e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP del 08/05/1996 ed in ottemperanza con le indicazioni contenute nella successiva Nota Tecnica Esplicativa alla circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP del Dicembre 1999, presta particolare attenzione all'analisi delle condizioni di pericolosità delle aree individuate all'art. 8 del P.A.I. "Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico".

L'area G.I.G. S.r.l. oggetto di rinnovo AIA si colloca, come riportato nello stralcio della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Utilizzazione Urbanistica in coda alla presente, per la maggior parte nella Classe IIa di pericolosità geomorfologica e limitatamente alle porzioni meridionali inedificate in diretta comunicazione con il corso del T. Tiglione in Classe IIIa1 e IIIa2.

La Classe II comprende porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta e/o moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti interventi tecnici realizzabili in fase di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo. La classe II è stata suddivisa in due sottoclassi in funzione dei diversi elementi di pericolosità geologica riscontrati.

In particolare nella **Classe IIa** ricadono porzioni di territorio contraddistinte da situazioni geologico-geomorfologiche di generale stabilità, per le quali è comunque necessario verificare quali siano le più idonee tipologie di intervento e valutarne la compatibilità con l'assetto dell'area d'interesse, sulla base di indagini specifiche. Aree di fondovalle pianeggianti e subpianeggianti non raggiungibili dalle acque di esondazione, ma localizzate su un deposito alluvionale sede di una falda freatica i cui valori di soggiacenza possono quindi essere prossimi al p.c.. In tale situazione la realizzazione di locali interrati potrebbe portare all'intercettazione della falda stessa durante le fasi di scavo; inoltre tali depositi sono granulometricamente fini e sono normalconsolidati, ciò significa che le caratteristiche geotecniche degli stessi non sono particolarmente buone.

*Per le nuove edificazioni in queste aree si raccomanda il pieno rispetto del D.M. 11/03/88; la **relazione geotecnica** dovrà essere redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 punto B5 inoltre tale elaborato deve prevedere e/o proporre eventuali accorgimenti per l'allontanamento delle acque sotterranee dai locali interrati come ad esempio trincee drenanti, ecc.... Il ricorso al punto A2*

del D.M. 1/03/1988 cioè la caratterizzazione geotecnica dei terreni utilizzando esclusivamente materiale bibliografico, sarà consentito solo per gli interventi di modesta entità quali ampliamenti funzionali, ristrutturazioni, recinzioni e opere di pertinenza varie.

*La **Classe III** comprende porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica sono tali da sconsigliarne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. All'interno del territorio comunale la classe 3 è stata suddivisa in ulteriori 3 sottoclassi (3a- 3a1 e 3a2) in funzione delle differenti condizioni di pericolosità geomorfologica e propensione al dissesto.*

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato nell'art. 31 della L.R. 56/77, ma sarà comunque necessario valutare, in via preliminare, la compatibilità tra l'assetto del territorio interessato e la tipologia dell'intervento previsto.

La **Classe IIIa1** comprende i settori di fondovalle del T. Tiglione potenzialmente interessabili da acque di esondazione ad elevata energia e/o con tirante idrico superiore ai 30-40 cm che risultano inidonee alla localizzazione di nuovi insediamenti antropici, e che sono quindi da destinarsi alla naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua che non risulta attualmente arginato in nessun tratto. Si tratta di aree inedificabili da assoggettarsi alla normativa per le aree Ee riportata al Titolo I, art. 9 comma 5 delle Norme di attuazione del PAI.


Rientra in questa classe anche una fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua minori. Tale fascia, indicata negli elaborati grafici allegati, è comunque da intendersi di estensione pari ad almeno 10 m per sponda. Si evidenzia inoltre che non sono consentiti eventuali ulteriori intubamenti di tali corsi d'acqua minori, ma solo la realizzazione di attraversamenti comunque giustificati e dimensionati mediante la redazione di apposita relazione geologica ed

idraulica le cui conclusioni dovranno essere condivise dai tutti i settori regionali competenti in materia.

La **Classe IIIa2** è stata attribuita ai settori di fondovalle del T.Tigione limitrofi ai precedenti e potenzialmente interessabili da acque di esondazione, ma che presentano condizioni di pericolosità geomorfologica eventualmente assimilabili alla classe II (basse energie e tiranti idrici inferiori ai 30-40 cm); per tali settori le reali condizioni di pericolosità geomorfologica potranno però essere definite in dettaglio solo in seguito ad uno studio idraulico interessante l'intero territorio comunale e recepito dall'Amministrazione Comunale attraverso la redazione di opportuna variante urbanistica dello strumento comunale vigente. In considerazione di ciò, tali aree sono attualmente considerate inidonee a nuovi insediamenti e definite in via cautelativa con grado di pericolosità molto elevato (Ee). Si tratta di aree inedificabili nelle quali, oltre agli interventi previsti per la classe IIIa1 di cui al Titolo I, art. 9 comma 5 delle Norme di attuazione del PAI sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 Agosto 1978, n° 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale.

*Le ristrutturazioni e gli ampliamenti, in questi casi, dovranno essere condizionati, nella fase attuativa di P.R.G.C., all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica contenuti all'interno di apposite **relazioni geologica e geotecnica** atti a definire il rischio idrogeologico e gli interventi di mitigazione di quest'ultimo.*



LEGENDA

--- Limite comunale

Fasce di rispetto

360 gg

60 gg

Classi di pericolosità geomorfologica

IIa

IIb

IIIa1

IIIa2

IIIa

Area a pericolosità Eea (ai sensi DGR 45-6656 del 15/07/02)

Frane (ai sensi DGR 45-6656 del 15/07/02)

Estratto della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica

3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto indicato in precedenza e considerata l'assenza di nuove opere in progetto, si attesta la compatibilità del rinnovo A.I.A. con le condizioni di pericolosità geomorfologiche presenti nell'area in oggetto.

Asti, 04 aprile 2013

Il geologo responsabile